



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Carfizzi



Casabona



Cirò



Crucoli



Melissa



Cirò Marina



Pallagorio



S. Nicola dell'Alto



Strongoli



Umbriatico



Verzino

Ambito Territoriale di Cirò Marina

(Carfizzi, Casabona, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Verzino, Umbriatico)

ADDENDUM

ALLA CONVENZIONE TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE

REP. n. _____ - / /

di cui alla DDG n. 1527 del 12/02/2019

TRA

AMBITO TERRITORIALE DI CIRÒ MARINA di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Piazza Kennedy Cirò Marina (Kr), Codice fiscale/partita IVA 00314310798, rappresentato dalla D.ssa Ferrari Maria Natalina nata a Cirò Marina il 19.12.1965 in qualità di Responsabile Ufficio di Piano dell'ATS di Cirò Marina

E

COMUNE DI STRONGOLI di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in STRONGOLI IN VIA VIGNA DEL PRINCIPE N. 1 codice fiscale/partita IVA 00327210795, rappresentato dal **Sub Commissario** Dott. Pino Vumbaca, nato a Locri (RC), il 03/05/1981, incaricato di dello svolgimento delle funzioni vicarie con compiti di sostituzione del Commissario Straordinario in caso di assenza o di temporaneo impedimento dello stesso (Decreto prefettizio prot. n. 42933 del 05/09/2024)

Settore aziendale: 101025 (Codice ATECO) -

PREMESSO CHE:

- i tirocini di cui al presente atto presuppongono obbligatoriamente una presa in carico del tirocinante da parte dei servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;
- il tirocinante ha un case manager di riferimento individuato dal soggetto giuridico che lo ha in carico;
- le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico;
- il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;

- il soggetto ospitante è in regola con la normativa di cui al D.lgs. 81/08 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) e successive modifiche, e con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha effettuato licenziamenti, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- il soggetto ospitante è a conoscenza che può attivare tirocini solo se non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui accordi con le organizzazioni sindacali prevedano tale possibilità;
- il soggetto ospitante è in regola con l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante.
- Il soggetto giuridico COMUNE DI CIRÒ MARINA ha accettato di rimborsare il costo delle coperture assicurative;
- Il soggetto giuridico COMUNE DI CIRÒ MARINA ha accettato di rimborsare il costo dell'indennità.

VISTA la convenzione n.11 del 28/07/2023 tra il soggetto promotore ATS di Cirò Marina e il soggetto ospitante Comune di Strongoli,

CONSIDERATO necessario prorogare di ulteriori 2 (DUE) mesi con decorrenza dal 01/02/2024 al 31/03/2024 i tirocini finalizzati all'inclusione sociale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture al massimo n. 2 tirocinante/i indicati del soggetto promotore, di cui n 2 anche contemporaneamente.

Per ogni singolo tirocinio viene redatto un Progetto formativo personalizzato concordato tra i sottoscrittori della presente convenzione e l'ente che ha in carico il tirocinante.

Nel Progetto personalizzato sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Il Progetto personalizzato costituisce parte e integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto ospitante alla redazione dei singoli progetti personalizzati di tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il *case manager* del tirocinante; promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio gestita congiuntamente con il *case manager* dell'ente che ha in carico il tirocinante;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- individuare un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- supportare il tirocinante e il soggetto ospitante nelle procedure amministrative connesse alla gestione del tirocinio;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel Progetto Personalizzato e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi

ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal Progetto Personalizzato o comunque svolga attività riconducibili ad un rapporto di lavoro;

- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini;
- rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, del case manager e della relazione finale dello stesso tirocinante, vengano indicate le attività svolte;
- supportare il tirocinante nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'eventuale registrazione dell'esperienza acquisita secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Articolo 3

Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- collaborare con l'ente che ha in carico il tirocinante e con il soggetto promotore alla stesura dei singoli progetti personalizzati di tirocinio e al Dossier del tirocinante;
- garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) definito in sede di presa in carico, attraverso un costante confronto con il case manager del tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con i singoli progetti personalizzati;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dai singoli progetti personalizzati;
- assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni ed equipaggiamenti idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio;
- comunicare in forma scritta al soggetto promotore ed al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante le eventuali variazioni inerenti il progetto personalizzato (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- concordare con il case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante e comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni di infortuni;
- comunicare al soggetto promotore e al case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante l'eventuale perdita dei propri requisiti previsti dalla normativa regionale;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Articolo 4

Tutorato

Il soggetto promotore, in qualità di responsabile organizzativo del tirocinio, ha il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto personalizzato. A tal fine individua un referente/tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio ovvero si avvale del case manager dell'ente che ha in carico il tirocinante.

Il soggetto ospitante designa un tutor che, in veste di responsabile dell'attuazione del Progetto personalizzato, affianca e supporta il tirocinante per l'intera durata del percorso formativo.

Il tutor dovrà essere individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato.

Se il tirocinio si svolge in diversi settori aziendali, la funzione di tutor può essere affidata a più di un soggetto.



In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto che sia in grado di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto, dandone comunicazione al soggetto promotore e al tirocinante.

I riferimenti del case manager e del tutor e i relativi compiti e responsabilità sono indicati nel Progetto personalizzato.

Articolo 5 Diritti e doveri del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto personalizzato seguendo le indicazioni del case manager e del tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- redigere, con il supporto del case manager e del tutor del soggetto ospitante, una relazione finale sull'esperienza di tirocinio.
- Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il case manager e dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione maternità e paternità obbligatoria, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi come tali quelli che si protraggono per un periodo pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Durante tale periodo non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Al tirocinante viene rilasciata dal soggetto promotore l'attestazione delle attività svolte.

Il tirocinante ha diritto di essere supportato nelle procedure connesse al riconoscimento delle competenze acquisite dell'esperienza, secondo le modalità previste dalla Regione Calabria.

Il tirocinante, qualora abbia svolto almeno la percentuale minima prevista dalla disciplina regionale ha diritto di ricevere l'indennità prevista dal progetto di tirocinio.

Art. 6 Garanzie assicurative

Il costo della copertura assicurativa è sostenuto da:

Ente promotore

Ente ospitante

Ente giuridico che ha in carico il tirocinante

Altro soggetto

Ogni tirocinante è assicurato:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;

Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto personalizzato.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 7 Indennità

Il costo dell'indennità è sostenuto da:

- Ente promotore
- Ente ospitante
- Ente giuridico che ha in carico il tirocinante
- Altro soggetto

Al tirocinante spetta una indennità di importo non inferiore a 400 euro mensili lordi per come indicato nel Progetto Formativo personalizzato.

Art. 8 Comunicazioni

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, solamente in formato elettronico, la convenzione ed il progetto personalizzato al servizio competente in materia di Politiche del Lavoro della Regione Calabria.

Nel rispetto delle norme sulla riservatezza, le parti si impegnano a trasmettere alla Regione Calabria eventuali ulteriori documenti e informazioni utili ai fini del monitoraggio dei percorsi di tirocinio e degli eventuali inserimenti lavorativi post-tirocinio.

Art. 9 Durata della Convenzione

La presente Proroga della Convenzione ha durata dal 01/02/2024 Al 31/03/2024.

Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati.

Art. 10 Recesso

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono recedere unilateralmente nei seguenti casi:

- gravi e/o reiterati inadempimenti da parte del tirocinante rispetto al contenuto e alle finalità del Progetto personalizzato;
- impossibilità oggettiva di conseguire, comunque, gli obiettivi formativa del Progetto personalizzato;
- comunicazione motivata di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante.

Il soggetto promotore può recedere unilateralmente altresì nel caso in cui il soggetto ospitante non riesca a garantire il regolare svolgimento del tirocinio e, comunque, nel caso di gravi e/o reiterate inadempienze del medesimo rispetto agli impegni assunti con la presente convenzione.

Il recesso dovrà essere comunicato all'altra parte e al tirocinante in forma scritta.

Art. 11 Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono il soggetto ospitante, il soggetto promotore e l'ente che ha la presa in carico del tirocinante.

Art. 12 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, con particolare riferimento alla regolamentazione regionale.

Il soggetto promotore D.ssa Maria Natalina Ferrari (Firmato Digitalmente)

Il soggetto ospitante Dott. Pino Vumbaca (Firmato Digitalmente)

maria natalina
ferrari
31.01.2024
12:03:38
GMT+01:00

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PINO VUMBACA

In Data/On Date:
mercoledì 31 gennaio 2024 11:12:44

Nome documento Comune di Srongoli convenzione proroga tirocini_Firmato_signed.pdf

Data di verifica 31/01/2024 10:12:54 UTC

Versione verificatore 7.0.17

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 PINO VUMBACA	Ministero della Difesa - CA di Firma Dig...	VALIDA	2
> 1	Marca	 Ministero della Difesa - Time Stamp...	Ministero della Difesa - CA di Firma Dig...	VALIDA	4
1	Firma	 maria natalina ferrari	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	5
		Appendice A			7



PINO VUMBACA

Esito verifica firma

VALIDA

● Firma integra

La firma è in formato PADES-T
La firma è integra

● Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 31/01/2024 11:12:54 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

● Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (EN) <https://pki.difesa.it/tsp>
PKI Disclosure Statements (PDS): (IT) <https://pki.difesa.it/tsp>
Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: PINO VUMBACA

Seriale: 5ddf77c0bf52a8d2

Organizzazione: Ministero dell'Interno/97149560589

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-VMBPNI81E03D976R

Autorità emittente: CN=Ministero della Difesa - CA di Firma

Digitale,SERIALNUMBER=97355240587,OU=S.M.D. - C.do C4 Difesa,O=Ministero della Difesa,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.76.16.6,1.3.6.1.4.1.14031.2.1.1.12,CPS URI: <https://pki.difesa.it/tsp>,

Validità: da 30/01/2023 14:37:51 UTC a 03/05/2032 21:59:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (EN) <https://pki.difesa.it/tsp>
- (IT) <https://pki.difesa.it/tsp>



Ministero della Difesa - Time Stamp Unit eIDAS 202401150751

Esito verifica marca

VALIDA

● Marca valida

La marca è in formato TST

La firma della marca è integra

Dettagli marca temporale

Marca temporale emessa in data 31/01/2024 11:12:54 GMT+01:00

Policy Id: 1.3.6.1.4.1.14031.2.1

Numero seriale: 43e243d42c96a34e4e80c3cb39a7883daafd7f58

Algoritmo hash: SHA256

Conformità eIDAS: Qualificata (a norma del Regolamento UE 910/2014 - eIDAS)

Accuratezza: 1000 millisecondi

● Il certificato è attendibile

Data-ora di firma attestati dalla marca temporale: 31/01/2024 11:12:54 GMT+01:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

Dettagli certificato**Soggetto:** Ministero della Difesa - Time Stamp Unit eIDAS 202401150751**Seriale:** 636d3d87569dd218**Organizzazione:** Ministero della Difesa**Nazione:** IT**Autorità emittente:** CN=Ministero della Difesa - Time Stamp Authority

eIDAS,SERIALNUMBER=97355240587,OU=S.M.D. - C.do C4 Difesa,O=Ministero della Difesa,C=IT

Utilizzo chiavi: digitalSignature**Policies:** 1.3.6.1.4.1.14031.2.1.7.2,CPS URI: <https://pki.difesa.it/tsp>,**Validità:** da 15/01/2024 06:42:00 UTC a 14/01/2034 06:42:00 UTC

maria natalina ferrari

Esito verifica firma

VALIDA

✔ Firma integra

La firma è in formato PADES-BES
La firma è integra

✔ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 31/01/2024 12:33:13 GMT+01:00
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 31/01/2024 12:03:38 GMT+01:00
Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✔ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: maria natalina ferrari

Seriale: 36b113e49270b18c

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-FRRMNT65T59C726D

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 05/09/2023 07:54:34 UTC a 05/09/2026 07:54:34 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>



Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC



Ministero della Difesa - CA di Firma Digitale

Seriale: 6044e5a56a5e1fab

Organizzazione: Ministero della Difesa

Nazione: IT

Codice Fiscale: 97355240587

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Ministero della Difesa - CA di Firma
Digitale,SERIALNUMBER=97355240587,OU=S.M.D. - C.do C4 Difesa,O=Ministero
della Difesa,C=IT

Validità: da 15/07/2014 08:11:41 UTC a 15/07/2044 08:11:41 UTC

Ministero della Difesa - Time Stamp Authority eIDAS

Seriale: 4057a02d13123631

Organizzazione: Ministero della Difesa

Nazione: IT

Codice Fiscale: 97355240587

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Ministero della Difesa - Time Stamp Authority
eIDAS,SERIALNUMBER=97355240587,OU=S.M.D. - C.do C4 Difesa,O=Ministero della
Difesa,C=IT

Validità: da 14/04/2017 07:47:26 UTC a 14/04/2047 07:47:26 UTC

COMUNE DI CIRO MARINA (AR)
Per il Sindaco
SERVIZIO TECNICO
A. ...

Ciro Marina, il 31.01.2024

Il Funzionario incaricato

